



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

del 4 marzo 2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE CCORDINATA DI AMBITO TERRITORIALE TERAMO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'anno duemilaquindici addi quattro del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

Assegnati n.13

In carica n. 13

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO		X
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) COLONNELLI RICCARDO		X
11) CECCHINI GRAZIELLA	X	
12) DI SABATINO ENRICO		X
13) BERNARDINI GIANMARCO	X	

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”, disciplina, fra l'altro l'attività di distribuzione del gas;
- l'articolo 14 del suddetto Decreto Legislativo, attribuisce uno specifico ruolo agli Enti Locali nell'attività di distribuzione del gas;
- l'art. 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha introdotto un'importante novità disponendo che le gare debbano effettuarsi per Ambiti Territoriali Minimi (c.d. Atem) demandando la definizione del nuovo “sistema” a specifici decreti ministeriali;
- l'art. 24, comma 4, del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 ha statuito che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis”, risolvendo definitivamente la questione della facoltà per i singoli comuni di procedere a bandire gare in autonomia in assenza del completamento del quadro normativo di riferimento;
- in particolare, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali (su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata) sono stati chiamati a determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare.
- in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 46-bis del D.Lgs. n. 159/2007 è stato emanato il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (GU n. 22 del 27.1.2012) recante il regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio;
- in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 46-bis del D.Lgs. n. 159/2007 è stato emanato il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 (GU n. 74 del 31.3.11) che ha individuato i 177 Atem;
- con il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 (GU n. 252 del 28.10.11) è stato stabilito l'elenco puntuale dei Comuni appartenenti a ciascun Atem;

VISTO che l'art. 2 del D.M. 12 dicembre 2011, n. 226, titolato “Soggetto che gestisce la gara” prevede quanto segue:

“1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente..”

2. *Il Comune capoluogo di provincia convoca, entro la data dell'11 febbraio 2015, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 3. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.*

5. *Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.*

6. *Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.*

CONSIDERATO ,che l'ambito territoriale Teramo, come individuato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011, include i seguenti Comuni:

1. TERAMO
2. Alba Adriatica
3. Ancarano
4. Arsita
5. Atri
6. Basciano
7. Bellante
8. Bisenti
9. Campli
10. Canzano
11. Castel Castagna
12. Castellalto
13. Castelli
14. Castiglione Messer Raimondo
15. Castilenti
16. Cellino Attanasio
17. Cermignano
18. Civitella del Tronto
19. Colledara
20. Colonnella
21. Controguerra
22. Corropoli
23. Cortino
24. Crognaleto

- 25.Fano Adriano
- 26.Giulianova
- 27.Isola del Gran Sasso d'Italia
- 28.Martinsicuro
- 29.Montefino
- 30.Montorio al Vomano
- 31.Morro d'Oro
- 32.Mosciano Sant'Angelo
- 33.Nereto
- 34.Notaresco
- 35.Penna Sant'Andrea
- 36.Pietracamela
- 37.Pineto
- 38.Rocca Santa Maria
- 39.Roseto degli Abruzzi
- 40.Sant'Egidio alla Vibrata
- 41.Sant'Omero
- 42.Torano Nuovo
- 43.Torricella Sicura
- 44.Tortoreto
- 45.Tossicia
- 46.Valle Castellana
- 47.Elice (Provincia di Pescara)
- 48.Maltignano (Provincia di Ascoli Piceno)

DATO ATTO che con nota prot. n. 58362 del 5/12/2014 e prot. n. 58701 del 10/12/2014 ,a firma del Sindaco del Comune di Teramo ,inoltrata ai sindaci dei comuni appartenenti all'ATEM TERAMO è stata convocata il 18 dicembre 2014 una riunione per:

- formalizzare la nomina del Soggetto Capofila con funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale nel territorio dei comuni appartenenti all'ambito Teramo (Rif. Art. 2 Decreto Ministero dello sviluppo Economico 12/11/2011 n. 226);
- individuare il soggetto controparte del contratto di servizio con il gestore per delega espressa da parte dei comuni dell'ATEM;
- definire le modalità di individuazione dei membri comitato di monitoraggio costituito, ai sensi dell'art.2, comma 5, D.M. 226/2011, dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 elementi, che coadiuverà la Stazione appaltante nella funzione di controparte di contratto di servizio e svolgerà funzione di controllo e vigilanza
- delegare il comune capofila per la predisposizione del bando di gara del servizio di affiancamento e consulenza propedeutico all'indizione della gara del servizio relativo alla distribuzione del gas.

che, al fine di garantire la massima condivisione, tra tutti i comuni dell'Ambito, dello schema di convenzione, sono state convocate ulteriori due riunioni, rispettivamente il 12/01/2015 e il 27/01/2015, in cui sono state vagliate ed esaminate le proposte di modifiche e integrazioni avanzate da alcuni Comuni;

CHIARITO che, all'esito dei suddetti incontri, è stato condiviso il testo dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e i Comuni costituenti l'ATEM Teramo si sono impegnati a formalizzare, entro la data del 28/02/2015, mediante Delibera di Consiglio Comunale, la nomina del Comune di Teramo quale Stazione appaltante e soggetto controparte del contratto di servizio con il gestore, nomine spettanti ex lege al Comune di Teramo in quanto Comune capoluogo,

SPECIFICATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 6 D.M. 226/2011, i Comuni concedenti forniscono alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione della gara ovvero possono delegare la Stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;

EVIDENZIATO che l'art. 118 della Costituzione prevede che *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"* e che, dall'esame di tale norma, è possibile ricavare il principio, che vuole, come condizione normale, che il comune sia investito delle funzioni amministrative in tema di servizi pubblici ubicati sul suo territorio, essendo possibile derogarvi solo a fronte della necessità di assicurarne l'esercizio unitario;

VALUTATO che l'art 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla linea di quanto ora visto, dispone che *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

RITENUTO che, in mancanza di specifiche norme di regolazione, a riguardo, da parte del Decreto Ministeriale, lo strumento della convenzione tra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 rappresenta lo strumento più confacente al fine di assicurare, nel rispetto del principio del buon andamento, un coordinato svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui trattasi nel mutuo interesse delle amministrazioni locali coinvolte;

DATO ATTO che la norma specifica poi che *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”*.

PRECISATO che tale convenzione riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto deve delineare un *modus agendi* che consenta ai singoli enti locali di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alle gare;

ESAMINATO lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Teramo e condiviso dagli altri comuni dell'ambito nella riunione del 27/01/2015;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di cui sopra, composto da n. 15 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua.

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI DEMANDARE al Comune di Teramo (Comune capoluogo di provincia) il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara preordinata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM TERAMO.

3)DI DELEGARE il Comune di Teramo quale soggetto controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito.

4)DI NON DELEGARE *il Comune di Teramo a svolgere le funzioni locali, che restano in capo al Comune di Controguerra in coerenza con quanto disposto dall'AEEG con deliberazione 11.10.2012, n° 407/2012, dichiarando inoltre di reperire direttamente tutte le informazioni di cui al Decreto Ministeriale del 12.11.2011, n. 226 necessarie per la predisposizione del bando di gara e del disciplinare di gara del servizio di distribuzione del gas e di rispettare i termini di trasmissione al Comune capofila della documentazione e delle informazioni di cui sopra.*

5)DI APPROVARE la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 ,per la disciplina coordinata delle funzioni finalizzate all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, , composto da n. 15 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua

6)DI STIPULARE una convenzione con i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Teramo di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 per le finalità previste dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226.

7)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli unanimi n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

Schema di convenzione (si sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

TRA I COMUNI ADERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE TERAMO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 12 NOVEMBRE 2011, N. 226) PER LA DISCIPLINA COORDINATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

In ..., l'anno ..., il giorno... del mese di.... nella sede Municipale die più precisamente nell'ufficio del Segretario Comunale dott, nato a..., il..., residente in..., via (C.F), domiciliato in... ,
tra

Comune di Teramo , Codice Fiscale n. 00174750679 avente sede legale in Piazza Orsini 16 rappresentato dal Sindaco,

Comune di Maltignano AP , Codice Fiscale n. 00364960443 con sede in Via Nuova n.1, rappresentato dal Sindaco,

Comune di Alba Adriatica , Codice Fiscale n. 00285510673 con sede in Via C. Battisti, 1, rappresentato dal Sindaco,

Comune di Ancarano, Codice Fiscale n. 00236620670 con sede in Piazza Roma 1 rappresentato dal Sindaco

Comune di Arsita , Codice Fiscale n. 00139560676 con sede in Viale San Francesco 35 – , rappresentato dal Sindaco

Comune di Atri Codice Fiscale n. 0076610674 con sede in Via Luca D'Atri 1, rappresentato dal Sindaco

Comune di Basciano, Codice Fiscale n. 80002910679 con sede in Contrada Salara 1, rappresentato dal Sindaco

Comune di Bellante , Codice Fiscale n. 00212050678 con sede in Piazza Mazzini 1 rappresentato dal Sindaco

Comune di Bisenti Codice Fiscale n 00195310677 con sede in Via Duca degli Abruzzi 5, rappresentato dal Sindaco

Comune di Campi, Codice Fiscale n. 80005970670 con sede in Piazza Vittorio Emanuele 2, rappresentato dal Sindaco

Comune di Canzano, Codice Fiscale n. 00253770671 con sede in Via Garibaldi 15, rappresentato dal Sindaco

Comune di Castel Cagstagna, Codice Fiscale n. 80006810677 con sede in Via Giacomo Matteotti 2, rappresentato dal Sindaco

Comune di Castellalto, Codice Fiscale n. 00267060671 con sede in Via Madonna degli Angeli 2, rappresentato dal Sindaco

Comune di Castelli, Codice Fiscale n. 00179510672 con sede in Piazza Roma 13, rappresentato dal Sindaco

Comune di Castiglione Messer Raimondo, Codice Fiscale n. 00195720677 con sede in Via Vittorio Emanuele II, rappresentato dal Sindaco

Comune di Castilenti, Codice Fiscale n. 00824050678 con sede in Piazza Umberto I 16 rappresentato dal Sindaco

Comune di Cellino Attanasio, Codice Fiscale n. 81000350678 con sede in Via Rubini 3, rappresentato dal Sindaco

Comune di Cermignano, Codice Fiscale n. 00195670674 con sede in Via Roma, rappresentato dal Sindaco

Comune di Civitella del Tronto, Codice Fiscale n. 00467160677 con sede in Via Giuseppe Mazzini, rappresentato dal Sindaco

Comune di Colledara, Codice Fiscale n. 00240790675 con sede in Via San Paolo, rappresentato dal Sindaco

Comune di Colonnella, Codice Fiscale n. 00629540675 con sede in Via Indipendenza 1, rappresentato dal Sindaco

Comune di Controguerra, Codice Fiscale n. 00592770671 con sede in Via Amadio Giovanni, rappresentato dal Sindaco

Comune di Corropoli, Codice Fiscale n. 82002820676 con sede in Piazza Piè di Corte 5, rappresentato dal Sindaco

Comune di Cortino, Codice Fiscale n. 80004350676 con sede in Via Roma, rappresentato dal Sindaco
Comune di Crognaleto, Codice Fiscale n. 00164870677 con sede in Piazza San Marco, rappresentato dal Sindaco
Comune di Fano Adriano, Codice Fiscale n. 00205660673 con sede in Corso Vittorio Emanuele III, rappresentato dal Sindaco
Comune di Giulianova, Codice Fiscale n. 00114930670 con sede in Corso Garibaldi 109, rappresentato dal Sindaco
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, Codice Fiscale n. 00239670672 con sede in Piazza Contea di Pagliara 16, rappresentato dal Sindaco
Comune di Montefino, Codice Fiscale n. 81000330670 con sede in Via Roma 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Montorio al Vomano, Codice Fiscale n. 00580460673 con sede in Via Polisco De Angelis 24, rappresentato dal Sindaco
Comune di Morro D'Oro, Codice Fiscale n. 81000370676 con sede in Via Carriera 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Mosciano Sant'Angelo, Codice Fiscale n. 00252130679 con sede in Piazza IV Novembre, rappresentato dal Sindaco
Comune di Nereto, Codice Fiscale n. 00422080671 con sede in Piazza della Repubblica 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Notaresco, Codice Fiscale n. 00546210675 con sede in Via Giuseppe di Vittorio 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Penna Sant'Andrea, Codice Fiscale n. 03803600281 con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Pietracamela, Codice Fiscale n. 00233020676 con sede in Via XXV Luglio, rappresentato dal Sindaco
Comune di Pineto, Codice Fiscale n. 00159200674 con sede in Via Milano 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Rocca Santa Maria, Codice Fiscale n. 80005510674 con sede in Via del Municipio 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Roseto degli Abruzzi, Codice Fiscale n. 00176150670 con sede in Piazza della Repubblica 10, rappresentato dal Sindaco
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Codice Fiscale n. 00196900674 con sede in Piazza Umberto 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Sant'Omero, Codice Fiscale n. 00523850675 con sede in Via Vittorio Veneto 1, rappresentato dal Sindaco
Comune di Torano Nuovo, Codice Fiscale n. 00413580671 con sede in Corso Umberto I 28, rappresentato dal Sindaco
Comune di Torricella Sicura, Codice Fiscale n. 00216190678 con sede in Piazza Mario Capuani, rappresentato dal Sindaco
Comune di Tortoreto, Codice Fiscale n. 00173630674 con sede in Via Venti Settembre, rappresentato dal Sindaco
Comune di Tossicia, Codice Fiscale n. 80000370678 con sede in Salita del Castello, rappresentato dal Sindaco
Comune di Valle Castellana, Codice Fiscale n. 80006060679 con sede in Via Capoluogo, rappresentato dal Sindaco
Comune di Martinsicuro, Codice Fiscale n. 00505580670 con sede in Via Aldo Moro 32, rappresentato dal Sindaco
Comune di Elice PE, Codice Fiscale n. 00221990682 con sede in Piazza della Libertà 1, rappresentato dal Sindaco

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti.

Premesso che i suddetti Comuni hanno stabilito, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, di procedere alla costituzione di una Convenzione fra i Comuni dell'ambito territoriale Teramo come individuato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 per le finalità previste dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226, approvando con le stesse lo schema

di convenzione;

Preso visione delle seguenti delibere di Consiglio dei Comuni con le quali si è approvato lo schema di convenzione:

1. TERAMO	Deliberazione C.C. n.	del
2. Alba Adriatica	Deliberazione C.C. n.	del
3. Ancarano	Deliberazione C.C. n.	del
4. Arsita	Deliberazione C.C. n.	del
5. Atri	Deliberazione C.C. n.	del
6. Basciano	Deliberazione C.C. n.	del
7. Bellante	Deliberazione C.C. n.	del
8. Bisenti	Deliberazione C.C. n.	del
9. Campi	Deliberazione C.C. n.	del
10. Canzano	Deliberazione C.C. n.	del
11. Castel Castagna	Deliberazione C.C. n.	del
12. Castellalto	Deliberazione C.C. n.	del
13. Castelli	Deliberazione C.C. n.	del
14. Castiglione Messer Raimondo	Deliberazione C.C. n.	del
15. Castilenti	Deliberazione C.C. n.	del
16. Cellino Attanasio	Deliberazione C.C. n.	del
17. Cermignano	Deliberazione C.C. n.	del
18. Civitella del Tronto	Deliberazione C.C. n.	del
19. Colledara	Deliberazione C.C. n.	del
20. Colonnella	Deliberazione C.C. n.	del
21. Controguerra	Deliberazione C.C. n.	del
22. Corropoli	Deliberazione C.C. n.	del
23. Cortino	Deliberazione C.C. n.	del
24. Crognaleto	Deliberazione C.C. n.	del
25. Fano Adriano	Deliberazione C.C. n.	del
26. Giulianova	Deliberazione C.C. n.	del
27. Isola del Gran Sasso d'Italia	Deliberazione C.C. n.	del
28. Martinsicuro	Deliberazione C.C. n.	del
29. Montefino	Deliberazione C.C. n.	del
30. Montorio al Vomano	Deliberazione C.C. n.	del
31. Morro d'Oro	Deliberazione C.C. n.	del
32. Mosciano Sant'Angelo	Deliberazione C.C. n.	del
33. Nereto	Deliberazione C.C. n.	del
34. Notaresco	Deliberazione C.C. n.	del
35. Penna Sant'Andrea	Deliberazione C.C. n.	del
36. Pietracamela	Deliberazione C.C. n.	del
37. Pineto	Deliberazione C.C. n.	del
38. Rocca Santa Maria	Deliberazione C.C. n.	del
39. Roseto degli Abruzzi	Deliberazione C.C. n.	del
40. Sant'Egidio alla Vibrata	Deliberazione C.C. n.	del
41. Sant'Omero	Deliberazione C.C. n.	del
42. Torano Nuovo	Deliberazione C.C. n.	del
43. Torricella Sicura	Deliberazione C.C. n.	del
44. Tortoreto	Deliberazione C.C. n.	del
45. Tossicia	Deliberazione C.C. n.	del
46. Valle Castellana	Deliberazione C.C. n.	del
47. Elice (Provincia di Pescara)	Deliberazione C.C. n.	del
48. Maltignano (Provincia di Ascoli Piceno)	Deliberazione C.C. n.	del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata del servizio di distribuzione gas naturale, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea di Ambito con sede nel Comune di Teramo.
3. L'Assemblea d'Ambito non è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e di bilancio, è costituita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
4. L'Assemblea d'Ambito svolge funzioni di carattere consultivo, di indirizzo e confronto sull'attività svolta dalla Stazione appaltante per l'espletamento di tutte le procedure finalizzate alla selezione dell'affidatario del servizio di distribuzione del gas e per le attività di vigilanza e controllo della gestione del servizio da parte del medesimo, mentre non assume funzioni formali con specifici poteri decisori i quali restano in capo alla stazione appaltante.
5. Il Comune di Teramo è individuato quale comune capofila e stazione appaltante per l'Ambito Territoriale in oggetto.

Art. 3 – PRINCIPI

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre ispirata ai seguenti principi:
 - tendenziale allineamento dei livelli dei servizi e delle prestazioni dell'Ambito nel rispetto delle peculiarità dei vari territori comunali;
 - tendenziale allineamento dei vari regolamenti comunali e definizione di carte dei servizi quanto più possibile uniformi per tipologia di servizio;
 - condivisione dell'attività programmatica con attenzione alle politiche di ampliamento e potenziamento della rete di distribuzione, all'innovazione tecnologica;
 - perseguimento di un tendenziale equilibrio nelle politiche di sviluppo degli investimenti;
 - perseguimento dell'obiettivo della massima sicurezza nella gestione delle reti di distribuzione del gas;
 - attenzione alle esigenze dell'utenza e costante confronto sulle problematiche sociali emergenti rispetto alle quali si evidenzia di particolare significato un agire unitario.

Art. 4 – ASSEMBLEA D'AMBITO

1. L'Assemblea d'Ambito svolge funzioni di carattere consultivo, di indirizzo e confronto sull'attività svolta dalla Stazione appaltante per l'espletamento di tutte le procedure finalizzate alla selezione dell'affidatario del servizio di distribuzione del gas e per le attività di vigilanza e controllo della gestione del servizio da parte del medesimo, mentre non assume funzioni formali con specifici poteri decisori i quali restano in capo alla stazione appaltante.

2. L'Assemblea d'Ambito è costituita da un rappresentante per ogni Comune. Sono membri di diritto dell'Assemblea d'Ambito i Sindaci. E' ammesso l'utilizzo della delega.
3. Le sedute dell'Assemblea sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei comuni dell'Assemblea d'Ambito.
4. Le decisioni dell'Assemblea d'Ambito, aventi carattere di indirizzo generale nei confronti della Stazione appaltante e per quanto stabilito al successivo comma 9, vengono assunte a maggioranza dei 2/3 dei punti di riconsegna dei Comuni dell'Ambito presenti alla seduta dell'Assemblea
5. L'Assemblea d'Ambito è convocata dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato.
6. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato o, in sua assenza, dal rappresentante del Comune con la popolazione maggiore.
7. Le convocazioni dell'Assemblea d'Ambito vengono inviate dal Comune Capofila mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 5 giorni.
8. L'Assemblea d'Ambito può approvare un proprio regolamento di funzionamento.
9. L'Assemblea d'Ambito:
 - collabora con la Stazione appaltante ai fini della stesura del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento;
 - esprime indirizzi di carattere generale in ordine alle attività demandate alla stazione appaltante e al Comitato di Monitoraggio;
 - provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal presente convenzione;
 - stabilisce la composizione, ossia gli Enti rappresentati, del comitato di monitoraggio di supporto alla stazione appaltante nello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'ambito;
 - può istituire un "gruppo di lavoro" finalizzato allo svolgimento delle attività di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, compatibilmente con quanto previsto dal D.M. n.226/2011;
 - assume la decisione congiunta di risolvere il contratto con il gestore d'ambito ai sensi dell'art.2, comma 7, D.M. n.226/2011.

Art. 5 – STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante è chiamata a svolgere le attività previste dalla normativa e, in particolare, prepara e pubblica il bando ed il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara.
2. La stazione appaltante predispose le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà degli impianti, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali.
3. In base alle suddette linee guida la Stazione Appaltante provvede, in collaborazione con gli altri Comuni dell'Ambito a preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, in base a cui i concorrenti redigeranno il piano di sviluppo dell'impianto.
4. Le scelte operate dalla stazione appaltante vincolano i comuni dell'ambito.
5. I comuni dell'Ambito sono tenuti a fornire la più ampia collaborazione alla Stazione Appaltante nella tempestiva predisposizione dei documenti di competenza di quest'ultima.
6. La stazione appaltante è tenuta a sintetizzare e coordinare le informazioni fornite da ciascun comune e le specifiche istanze tenendo conto dei principi generali che ispirano l'attività amministrativa, dei principi di cui all'art. 3 della presente convenzione e degli indirizzi eventualmente forniti dall'Assemblea d'Ambito.
7. La stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore. In particolare essa svolge la funzione di controparte del contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti. La stazione appaltante in tale funzione è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito.
8. Per lo svolgimento delle attività la Stazione Appaltante può avvalersi delle strutture, del personale e delle dotazioni strumentali del Comune di Teramo nonché di personale esperto degli altri Comuni dell'ATEM e/o di esperti e consulenti esterni selezionati mediante gara.

Art. 6 – COMITATO DI MONITORAGGIO

1. Il Comitato di monitoraggio sarà composto da un massimo di 15 membri e verrà istituito, per nomina da parte dell'Assemblea d'Ambito, successivamente all'espletamento della gara d'ambito e quindi all'individuazione del gestore aggiudicatario della procedura di gara.
2. Gli Enti facenti parte del Comitato di monitoraggio verranno indicati dall'Assemblea d'Ambito.
3. Membri del Comitato di monitoraggio sono i soggetti delegati dagli Enti che lo compongono.
4. Il comitato di monitoraggio collabora con l'Ufficio Comune della Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo, per tutta la durata della concessione, sulla gestione del servizio di distribuzione gas naturale e sul rispetto del contratto di servizio da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'ambito.
5. Il comitato di monitoraggio dovrà essere composto da personale tecnico di comprovata esperienza e professionalità.
6. Il comitato di monitoraggio può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 7 – UFFICIO COMUNE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Comune capofila dell'Ambito Territoriale istituisce all'interno della propria organizzazione l'Ufficio Comune della stazione appaltante con propria dotazione di personale, strumentale e finanziaria per le attività propedeutiche alla gara e per le successive attività di gestione del contratto di servizio e connesse allo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del soggetto concessionario da espletarsi in collaborazione con il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6.
2. La sede dell'Ufficio comune è stabilita nei locali situati nel Comune di Teramo, Piazza Orsini 16.
3. La direzione dell'Ufficio Comune è assunta dal Dirigente del
4. Gli atti di gestione afferenti le attività dell'Ufficio Comune sono in capo al Dirigente del Comune Capofila il quale provvede all'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Art. 8 – DOTAZIONE PERSONALE UFFICIO COMUNE

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Ufficio Comune può avvalersi delle strutture, del personale e delle dotazioni strumentali del Comune di Teramo nonché di personale esperto degli altri Comuni dell'ATEM e/o di esperti e consulenti esterni.
2. L'Ufficio comune può inoltre avvalersi di personale reperito mediante distacchi dagli Enti aderenti e/o mediante assunzioni a tempo determinato e/o con altre forme di lavoro flessibile.

Art. 9 – DEFINIZIONE E RIPARTO DEI COSTI E DEI BENEFICI

1. Nella fase di preparazione e svolgimento della gara d'ambito, tutti gli oneri derivanti dalle attività (funzioni previste dal D.M. n.226/2011) svolte dalla Stazione appaltante e dai Comuni dell'ambito che non hanno delegato il Comune di Teramo per lo svolgimento delle funzioni locali, verranno rimborsati alla Stazione appaltante tramite il pagamento, da parte del gestore aggiudicatario della procedura di gara, del corrispettivo una tantum previsto dall'art. 8 c.1 del D.M. 12 novembre 2011 n.226, quantificato e ripartito tra gli Enti come stabilito dalla Del. AEEG n.407 del 11/10/2012 e s.m.i.. Tali somme verranno rimborsate agli Enti Locali che hanno espletato in proprio le funzioni locali, entro 30 giorni a partire dalla data di versamento nelle casse della Stazione appaltante. I termini temporali, per il rimborso delle somme agli Enti Locali, saranno i medesimi anche in caso di eventuale anticipo, in parte o in toto, del corrispettivo una tantum, dall'attuale gestore alla Stazione appaltante (come previsto dall'art.1, c. 16 quater D.L. n.145/2013 convertito in L. n.9/2014).
2. Durante i 12 anni di concessione, a copertura di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio e quindi dal funzionamento del Comitato di monitoraggio, il Comune capofila introiterà annualmente, dal gestore aggiudicatario

della gara d'ambito, il corrispettivo previsto dall'art. 8 c.2 del D.M. 12 novembre 2011 n.226 pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale.

3. L'ente capofila iscrive nel proprio bilancio, tutte le entrate e le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza del Comune capofila.
4. I corrispettivi spettanti annualmente ai singoli Enti Locali di cui all'art. 8 c.3-4-5-6 del D.M. 12 novembre 2011 n.226 verranno versati agli stessi direttamente dal gestore aggiudicatario della gara d'ambito o dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevuto pagamento delle somme medesime con importi e loro ripartizione tra gli Enti stabilita come previsto dallo stesso art. 8 del D.M. n.226/2011.

Art. 10 – ATTIVITA' DELL'UFFICIO COMUNE (STAZIONE APPALTANTE)

1. L'ufficio Comune è dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal Dirigente allo stesso preposto
2. Per la gestione dei servizi associati e per la realizzazione delle attività potrà farsi ricorso alle procedure necessarie sulla base della programmazione definita nei piani d'ambito e delle risorse finanziarie assegnate ed inserite nel bilancio dell'Ente Capofila .

Art. 11 – LOCALI ATTREZZATURE E SERVIZI STRUMENTALI

1. I locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio Comune verranno forniti dall'Ente capofila.
2. L'Ufficio Comune per lo svolgimento delle attività si avvale di personale esterno di comprovata esperienza ed anche di personale proprio del Comune capofila:
 - o Ufficio Ragioneria, per la gestione e contabilizzazione finanziaria;
 - o Ufficio Personale, per la gestione giuridica e finanziaria di eventuale personale del Comune capofila;
 - o Uffici Tecnici per attività di supporto al funzionamento dell'Ufficio.

Art. 12 – RAPPORTI RECIPROCI

1. I Comuni convenzionati:
 - affidano all'Ufficio Comune della Stazione appaltante la gestione, unitaria ed in nome proprio, di tutte le funzioni e attività che costituiscono espressione delle finalità per le quali l'ambito è costituito;
 - danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ufficio Comune dell'Ambito Territoriale, per le funzioni e servizi oggetto della convenzione, i poteri gestionali di competenza di ciascun Comune;
 - collaborano con la propria struttura interna ai processi organizzativi e funzionali dell'Ufficio Comune.
2. Il Comune capofila:
 - istituisce l'Ufficio comune, per le finalità indicate nella convenzione, provvede all'emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari;
 - mette a disposizione idonei locali per la sede dell'Ufficio Comune, nonché la strumentazione necessaria al suo funzionamento;
 - assicura i servizi generali (protocollo, servizio informatico, ecc.);
 - armonizza la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio Comune.
3. Restano in capo ai singoli Comuni tutte le funzioni e i servizi che la presente convenzione non affida all'Ufficio Comune (Stazione appaltante).

Art. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli Enti Locali aderenti alla presente convenzione sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza relativa allo svolgimento di tutte le attività normate dal presente atto nonché tutti gli adempimenti in capo agli Enti Locali coinvolti.

Art. 14 – BOLLO

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, Art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992.

Art. 15 – REGISTRO

1. Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

(luogo).....(data).....

I CONTRAENTI


1. Teramo
2. Alba Adriatica
3. Ancarano
4. Arsita
5. Atri
6. Basciano
7. Bellante
8. Bisenti
9. Campi
10. Canzano
11. Castel Castagna
12. Castellalto
13. Castelli
14. Castiglione Messer Raimondo
15. Castilenti
16. Cellino Attanasio
17. Cermignano
18. Civitella del Tronto
19. Colledara
20. Colonnella
21. Controguerra
22. Corropoli
23. Cortino
24. Crognaleto
25. Fano Adriano
26. Giulianova
27. Isola del Gran Sasso d'Italia
28. Martinsicuro

29. Montefino
30. Montorio al Vomano
31. Morro d'Oro
32. Mosciano Sant'Angelo
33. Nereto
34. Notaresco
35. Penna Sant'Andrea
36. Pietracamela
37. Pineto
38. Rocca Santa Maria
39. Roseto degli Abruzzi
40. Sant'Egidio alla Vibrata
41. Sant'Omero
42. Torano Nuovo
43. Torricella Sicura
44. Tortoreto
45. Tossicia
46. Valle Castellana
47. Elice (Provincia di Pescara)
48. Maltignano (Provincia di Ascoli Piceno)

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Geom Sergio Grimaldi



PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Ing PIERPAOLO PETRONE



